

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 20 marzo 2006, n. 1439

Riforma T.A.R. Molise, n. 16/2005.

È illegittimo il certificato medico che, nell'attestare un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere autonomamente il voto, non indichi anche la relativa patologia con la conseguenza che nell'apposito spazio del verbale risulta trascritta la sola parola "infermità".

Omissis.

Deve ritenersi priva di pregio la giustificazione, sostenuta dal comune, secondo cui la mancata indicazione della patologia sofferta dall'elettore sia posta a tutela della privacy, atteso che l'articolo 41 ult. comma del dPR n. 570/60, aggiunto dalla l. n. 17/03, si limita a garantire che l'annotazione del voto assistito sia inserita, con un simbolo o un codice, nella tessera elettorale personale dell'elettore.

Omissis.

Nel merito, l'appello è fondato.

Sono, infatti, illegittimi i certificati medici che, nell'attestare l'esistenza di un'infermità fisica che impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore, non indichino anche la relativa patologia, con la conseguenza che, nell'apposito spazio del verbale di seggio destinato alla indicazione del "motivo specifico per cui l'elettore fisicamente impedito o handicappato è stato autorizzato a votare mediante accompagnatore" risulti trascritta la sola espressione del certificato: "infermità".

La sentenza di questo Consiglio n. 1265/04, con riferimento alla la novella dell'art. 41 cit., ha rilevato che i certificati devono attestare che "l'infermità impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore" e che ciò "determina la conseguenza che il presidente del seggio non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare"...cosicché non può ammettersi che in un ambito dalla legge riservato ad altro organo il presidente del seggio sovrapponga al giudizio professionale medico il suo pur prudente apprezzamento".

Tuttavia, "egli potrà in ogni caso esperire tutti gli accertamenti e fare tutte le valutazioni che sono funzionali all'esercizio del potere di cui è titolare, di consentire le modalità del voto in questione, fino a disattendere la certificazione esibita allorquando, a sorreggere la sua decisione negativa, sussistono elementi tali da indurlo a ritenere che questa sia falsa o che il giudizio medico, se non deliberatamente artefatto, sia evidentemente quantomeno non rispondente a canoni della scienza medica universalmente accettati".

Ora, per poter operare questa valutazione, che è funzionale all'esercizio del suo potere, risulta evidente che il presidente del seggio deve, comunque, conoscere, attraverso l'attestazione contenuta nel certificato medico, quale sia la patologia che, a giudizio del medico, determina l'impedimento, soprattutto con riferimento a quelle patologie, definite dalla legge di "analoga gravità" il cui effetto preclusivo all'esercizio del diritto di voto non risulta in maniera evidente (ad es., cataratta o disturbo visivo che non determini cecità assoluta, frattura del braccio o ingessatura che, però, lasci in parte libere le dita della mano, tremore della mano che non sia così accentuato da impedire l'esercizio del diritto di voto, ecc.).

Quindi, pur se la contestazione sul contenuto del certificato medico deve rimanere circoscritta nei limiti sono indicati, è comunque evidente che rimane funzionale all'esercizio delle facoltà spettanti al presidente del seggio la conoscenza della patologia adotta dall'elettore è certificata come impediva dell'esercizio del voto.

Del resto, lo stesso modello di verbale delle operazioni elettorali è giustamente predisposto nel senso che va indicato il "motivo specifico" per cui l'elettore è stato autorizzato a votare con un accompagnatore.

Per tali motivi e considerato che nel caso di specie l'infermità dei votanti risulta genericamente indicata, l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento delle elezioni, in relazione decisiva possibilità di incidenza sulle stesse dei voti in contestazione.

Omissis.